



REGIONE BASILICATA

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA
FORNITURA QUINQUENNALE DI DISPOSITIVI
MEDICI OCCORRENTI AL CENTRO DI
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
(P.M.A.) DELL'U.O.C. OSTETRICIA E
GINECOLOGIA DELL'A.O.R. "SAN CARLO" DI
POTENZA.**

SIMOG n. 7413385

SCHEMA DI CONTRATTO

ALLEGATO D

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

ART. 1. - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2. - DURATA DELL'APPALTO	3
ART. 3. - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	3
ART. 4. - PERIODO DI PROVA.....	4
ART. 5. - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	4
ART. 6. - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	4
ART. 7. - PERSONALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA ADDETTO ALLA FORNITURA	5
ART. 8. - SOSTITUZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO.....	5
ART. 9. - CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	6
ART. 10. - PREZZO DEL CONTRATTO	6
ART. 11. - REVISIONE PREZZI.....	6
ART. 12. - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	7
ART. 13. - VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	7
ART. 14. - PENALITÀ	8
ART. 15. - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ.....	9
ART. 16. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	9
ART. 17. - RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ	11
ART. 18. - SCIOPERO ED ALTRE INTERRUZIONI DELLA FORNITURA.....	11
ART. 19. - CAUZIONE DEFINITIVA.....	12
ART. 20. - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	12
ART. 21. - TRATTAMENTO DEI DATI	12
ART. 22. - FORO COMPETENTE	13
ART. 23. - NORMA DI RINVIO	13

ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI
AL CENTRO DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (P.M.A.) DELL'U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA
DELL'A.O.R. "SAN CARLO" DI POTENZA.
SIMOG n. 7413385

ART. 1. - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente contratto disciplina la fornitura quinquennale di dispositivi medici occorrenti al Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (P.M.A.) dell'U.O.C. Ostetricia e Ginecologia dell'A.O.R. "San Carlo" di Potenza.

I prodotti oggetto della presente gara compresi in un unico Lotto di gara, devono essere conformi alla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CE (D. Lgs. n. 46/1997) e alle disposizioni normative vigenti inerenti l'oggetto della fornitura.

Le quantità dell'appalto, riportate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, tengono conto del normale fabbisogno presunto; esse, pertanto, potranno subire variazioni quantitative in aumento o in diminuzione, in relazione alla reale attività. Si intendono, inoltre, autorizzate fin d'ora modifiche quantitative del suddetto fabbisogno in relazione a sopravvenute disposizioni normative, a diverse e/o nuove modalità organizzative della fornitura, ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili.

L'Azienda Ospedaliera, comunque, si riserva il diritto, espressamente accettato dal fornitore con la sottoscrizione del presente contratto in fase di gara, di sospendere o annullare la fornitura dei prodotti assegnati, allorquando venissero ad essere variate le procedure sulla cui base sono stati previsti i relativi consumi, senza che ciò possa rappresentare elemento di qualsivoglia rivalsa da parte del fornitore.

ART. 2. - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in mesi n. 60 solari e consecutivi, decorrenti dal termine di cui all'articolo 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In ogni caso la DA al termine della scadenza contrattuale è tenuta, qualora richiesto dall'Azienda Ospedaliera, a garantire l'esecuzione della fornitura alle medesime condizioni fino alla individuazione del nuovo contraente e, comunque, per un periodo massimo di 180 giorni.

ART. 3. - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà a mezzo di atto pubblico amministrativo, che sarà formalizzato nei previsti termini di legge.

Fanno parte integrante del contratto:

- il presente Schema di contratto;
- il disciplinare di gara;
- il provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
- l'offerta della Ditta aggiudicataria;
- la cauzione definitiva.

Tutte le spese inerenti la fase di stipula del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria.

ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO

Per una più dettagliata descrizione degli adempimenti successivi alla conclusione della gara, si rimanda, comunque, al disciplinare di gara.

Il contratto verrà stipulato, con riferimento alla “tracciabilità dei flussi finanziari”, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

ART. 4. - PERIODO DI PROVA

L’Azienda Ospedaliera effettuerà un congruo periodo di prova di durata pari a 3 (tre) mesi, decorrenti dalla data di inizio dell’esecutività del contratto, al fine di effettuare le valutazioni di merito in relazione alla rispondenza delle attività espletate alle prescrizioni di gara e all’offerta aggiudicata. In caso di valutazione negativa l’Azienda Ospedaliera potrà dare luogo alla risoluzione unilaterale e motivata del contratto, senza possibilità per la Ditta fornitrice di sindacare nel merito il giudizio degli utilizzatori, fatto salvo il diritto al contraddittorio. In tale eventualità alla Ditta aggiudicataria spetterà il solo corrispettivo delle attività eseguite, decurtato dell’importo di eventuali penali applicate, con esclusione di qualsiasi indennizzo o rimborso.

ART. 5. - CONTROLLO SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le forniture effettuate dalla Ditta aggiudicataria devono rispondere qualitativamente e quantitativamente a quelle aggiudicate. L’Azienda Ospedaliera eserciterà, pertanto, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento degli adempimenti operativi, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle attività oggetto delle forniture appaltate, del rispetto dei tempi, e di ogni altro aspetto inerente l’erogazione delle forniture medesime.

Il Direttore dell’esecuzione contrattuale avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni riguardanti le forniture in oggetto, in qualsiasi momento lo riterrà opportuno.

ART. 6. - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto del quale trattasi, la DA dovrà provvedere ai seguenti adempimenti preliminari:

- comunicare l’elenco dei nominativi del personale dipendente della DA, che verrà utilizzato per l’esecuzione delle forniture;
- individuare un Referente per l’esecuzione della fornitura che abbia la facoltà di predisporre tutti gli adempimenti previsti contrattualmente. La DA deve comunicare il nome e il recapito telefonico del Referente della fornitura (e del suo sostituto in caso di impedimento di quest’ultimo) per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria. A tale scopo il Referente e il suo eventuale delegato devono essere dotati di telefonia mobile ed essere sempre reperibili.

ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO

ART. 7. - PERSONALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA ADDETTO ALLA FORNITURA

La Ditta dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione della fornitura relativa al presente appalto, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel periodo temporale di vigenza del contratto, sollevando l'Azienda Ospedaliera da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda Ospedaliera si riserva, pertanto, il diritto di richiedere alla Ditta di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza della Ditta che potrà comportare la risoluzione del contratto.

Il personale addetto deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta, che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel presente capitolato e dei danni derivanti all'Azienda e/o a terzi imputabili ai dipendenti stessi.

Per assicurare il corretto svolgimento della fornitura la Ditta aggiudicataria si avvarrà di personale qualificato e lo impiegherà sotto la propria diretta responsabilità.

I dipendenti della Ditta saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nei confronti del personale dell'Azienda Ospedaliera, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale, così come richiesto dall'appalto de quo.

Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà mantenere il riserbo su quanto verrà a conoscenza durante l'espletamento della fornitura, in merito all'organizzazione, alle attività svolte dall'Azienda Ospedaliera e a ogni altra notizia di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni contrattuali. La Ditta dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti, a seguito di segnalazioni scritte da parte dell'Azienda riferite agli stessi.

ART. 8. - SOSTITUZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

La Ditta aggiudicataria deve obbligatoriamente consegnare prodotti e componenti nuovi di fabbrica e nella versione corrispondente all'offerta.

Nel caso in cui, in corso di contratto siano state introdotte versioni innovative della tipologia del Prodotto oggetto di aggiudicazione, la Ditta si impegna alla sostituzione del Prodotto aggiudicato, fornendo i nuovi prodotti senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda Ospedaliera. A tal proposito, ne dà apposita comunicazione all'Azienda Ospedaliera, specificando i motivi per cui viene proposta tale sostituzione e dovrà fornire la documentazione necessaria a verificare, in modo agevole, che tutte le caratteristiche (nessuna esclusa) siano uguali al modello offerto in gara, evidenziando le caratteristiche

ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO

superiori. Il Prodotto offerto in sostituzione deve essere fabbricato dalla stessa Ditta produttrice. La Ditta aggiudicataria, inoltre, deve presentare per il nuovo Prodotto tutta la documentazione prevista nel capitolato di gara.

L'Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta aggiudicata (o, comunque, caratteristiche non inferiori). Nel caso, invece, in cui i prodotti offerti in sede di gara non siano più disponibili, i nuovi prodotti dovranno essere perfettamente rispondenti alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera e, comunque, con caratteristiche uguali o superiori a quelle dei prodotti aggiudicati.

ART. 9. - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Sono a carico della DA (Ditta aggiudicataria), intendendosi remunerati con il corrispettivo corrisposto dall'Azienda Ospedaliera, le spese e i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Le forniture debbono necessariamente essere rispondenti alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente atto e nell'Offerta Tecnica della DA. In ogni caso, la DA si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

La DA si impegna espressamente a manlevare e mantenere indenne l'Azienda Ospedaliera da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizione tecniche e di sicurezza vigenti.

ART. 10. - PREZZO DEL CONTRATTO

Il prezzo del contratto oggetto del presente appalto sarà quello offerto dalla Ditta aggiudicataria.

In particolare, il prezzo sarà comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto fino al luogo indicato per la consegna e di ogni altra spesa accessoria ad esclusione dell'IVA.

ART. 11. - REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi è regolata dalle prescrizioni in materia dettate dall'art. 106, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i..

ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO

ART. 12. - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La Ditta aggiudicataria emetterà fattura su base mensile, o sulla base di quanto richiesto dagli Uffici aziendali competenti.

Le fatture, in formato elettronico, dovranno contenere tassativamente i seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata;
- indicazione del provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato;
- indicazione della bolla di consegna;
- indicazione del CIG e del codice IPA dell'Azienda Ospedaliera.

Il mancato rispetto delle predette disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che verranno restituite al fornitore stesso.

Le fatture verranno liquidate nei termini previsti dalla normativa in vigore, con l'importo decurtato delle eventuali penali.

Occorre precisare che il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà successivamente alla presentazione della relativa fattura da emettersi a seguito della consegna e a seguito della verifica sulla corretta erogazione delle forniture. In ogni caso, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda Ospedaliera del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria (anche a seguito di ritardo dell'Azienda Ospedaliera nei pagamenti delle fatture) sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta stessa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati dipendenti da tale interruzione. Detto divieto nasce dalla necessità di garantire il buon andamento dell'attività sanitaria, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda medesima è portatrice.

La Ditta aggiudicataria può cedere a terzi il credito vantato nei confronti dell'Azienda Ospedaliera. La cessione avrà effetto solo dopo il consenso da parte dell'Azienda stessa.

È fatto obbligo alla Ditta di utilizzare conti correnti, bancari o postali, ovvero gli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 9 bis, della predetta legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

ART. 13. - VERIFICA DI CONFORMITÀ

La fornitura appaltata sarà sottoposta a verifica di conformità dal Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dall'Azienda Ospedaliera.

ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO

La regolare verifica della fornitura non esonera, comunque, la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica stessa, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dall'Azienda Ospedaliera ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati dell'Azienda Ospedaliera, fa egualmente stato contro di essa.

ART. 14. - PENALITÀ

Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della Ditta con riferimento all'attività oggetto del presente Contratto determinano l'onere da parte della Ditta stessa del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all'Azienda Ospedaliera.

In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave l'Azienda medesima potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati.

Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide ed incontestabili anche se effettuate dal solo Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Azienda Ospedaliera.

Il R.U.P. – su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto – si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale pari all'1/1000 dell'importo contrattuale netto in caso di reiterate mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

- per ogni giorno di ritardo nella prestazione dovuta;
- interruzione della fornitura, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dall'Azienda;
- violazione delle prescrizioni del D. Lgs. n. 196/2003.

In tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati, l'Azienda Ospedaliera a discrezione si riserva di applicare una penale commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze, comunque, non superiore all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

In ogni caso l'ammontare delle penali addebitate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

Ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto si intenda risolto di diritto con conseguente incameramento, a titolo di ulteriore penale, della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del codice civile.

Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO

Ove le stesse si ripetessero e protraessero in misura ritenuta incompatibile con l'attività dell'Azienda Ospedaliera, la stessa si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti amministrativi del caso, ponendo a carico del Fornitore le spese e danni conseguenti, senza eccezione, fino alla risoluzione del contratto.

ART. 15. - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti della Ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti in essere tra la Ditta medesima e l'Azienda Ospedaliera e, in caso di insufficienza dei crediti stessi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato, di regola, nel momento in cui verrà disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

ART. 16. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui sia stata pronunciata contro la Ditta, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, sentenza di fallimento;
- b) nel caso in cui taluno dei componenti degli organi di amministrazione o il Direttore Tecnico della Ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) nel caso in cui la Ditta perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale la medesima Ditta si è aggiudicata l'appalto;
- d) in caso di frode, di grave negligenza e di violazione agli obblighi e alle condizioni contrattuali;
- e) in caso di cessione della Ditta, di cessazione di attività, oppure nel caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta;
- f) nei casi di cessione o subappalto non autorizzati;
- g) nel caso di interruzione della fornitura non giustificata per fatto della Ditta;
- h) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;

ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI
AL CENTRO DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (P.M.A.) DELL'U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA
DELL'A.O.R. "SAN CARLO" DI POTENZA.
SIMOG n. 7413385

i) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro i termini prescritti dall'Azienda Ospedaliera;

j) in tutti gli altri casi espressamente previsti dalle norme vigenti.

L'Azienda Ospedaliera ha facoltà di risolvere il contratto, trattenendo la cauzione definitiva quale indennizzo, mediante lettera raccomandata A.R. senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

a) frode, manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dell'attività;

b) gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di esecuzione;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e l'assicurazione obbligatoria del personale;

d) sospensione o rallentamento dell'attività da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo in modo da pregiudicare l'esecuzione regolare della fornitura de qua;

e) subappalto non autorizzato;

f) perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dell'attività quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

g) in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci del Legale Rappresentante in relazione all'inesistenza dei listini per elementi e/o materiali e/o prodotti oggetto dell'appalto;

h) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

i) in caso di annullamento del provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto;

j) qualora il ritardo dall'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%;

k) nel caso in cui la DA non adegui i prezzi di aggiudicazione a quelli previsti nelle Convenzioni CONSIP divenute disponibili.

Qualora, entro i sette giorni dalla data di ricevimento della contestazione dell'inadempienza, la Ditta non abbia provveduto a sanare completamente la stessa, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell'Azienda Ospedaliera.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, l'Azienda medesima ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'Azienda si riserva di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per ottenere il risarcimento integrale del danno qualora fosse di valore superiore all'entità della cauzione stessa.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con lettera raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e degli importi relativi. Alla Ditta

ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO

inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda Ospedaliera rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.

ART. 17. - RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L'Azienda Ospedaliera non assume alcuna responsabilità per danni eventualmente cagionati ai dipendenti della Ditta aggiudicataria e a persone terze per infortuni che possano verificarsi in dipendenza della fornitura appaltata, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria è ritenuta responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto doloso o colposo causato dal proprio personale che cagioni danni a terzi o a cose di terzi, impegnandosi al relativo risarcimento.

L'appaltatore si assume, inoltre, tutte le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti disposizioni normative in relazione alle prestazioni erogate, sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione che il personale dipendente.

L'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

A tal scopo la Ditta aggiudicataria fornirà all'Azienda Ospedaliera ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

ART. 18. - SCIOPERO ED ALTRE INTERRUZIONI DELLA FORNITURA

La Fornitura oggetto del contratto rappresenta una Fornitura di "pubblica utilità", pertanto, la Ditta per nessuna ragione può non eseguirla in tutto o in parte. Qualora ciò si verificasse, l'Azienda può procedere alla risoluzione del contratto in danno della stessa.

L'interruzione ingiustificata della Fornitura comporta responsabilità penale in capo alla Ditta, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale, ed è qualificata come possibile causa di risoluzione contrattuale in danno alla Ditta medesima. Le mancate prestazioni contrattuali sono, quindi, quantificate dall'Azienda, che provvede alla conseguente rideterminazione del primo importo in scadenza.

ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO

ART. 19. - CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore è tenuto a costituire una cauzione definitiva, calcolata in conformità a quanto statuito dall'articolo 103, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. e presentata secondo le modalità nello stesso articolo previste.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell'eventuale risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime.

ART. 20. - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto statuito dall'art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

È ammesso il subappalto nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 105, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il concorrente che intende ricorrervi deve indicare in sede di offerta la parte dell'appalto che intende subappaltare a terzi.

È vietato alla Ditta cedere o affidare in subappalto senza l'autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera l'esecuzione di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto di cui al presente Contratto.

La cessione del contratto ed il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto, determinando il diritto dell'Azienda ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

La Ditta resterà ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte all'Azienda Ospedaliera dei lavori subappaltati.

ART. 21. - TRATTAMENTO DEI DATI

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni in oggetto.

La Ditta è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice della Privacy" e al Documento Programmatico sulla Sicurezza

ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO

(DPS) dei dati, relativo ai Presidi dell'Azienda Ospedaliera. In conformità a quanto previsto dal predetto D. Lgs. n. 196/2003, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate.

ART. 22. - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione dei contratti di fornitura sottoscritti, sarà competente il Foro ove ha Sede legale l'Azienda Ospedaliera committente, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

ART. 23. - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI
AL CENTRO DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (P.M.A.) DELL'U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA
DELL'A.O.R. "SAN CARLO" DI POTENZA.
SIMOG n. 7413385